

## -1) Privacy: Amministratori di sistema - precisazioni del Garante

Con la scadenza del 15 dicembre scorso, termine entro il quale imprese e altri soggetti interessati dovevano adeguarsi alle prescrizioni impartite a suo tempo in materia di amministratori di sistema, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto opportuno precisare alcuni aspetti, anche **allo scopo di evitare ingiustificati oneri per le aziende.**

Il garante intende ribadire quanto segue:

- le prescrizioni riguardano solo quei soggetti che, nel trattare i dati personali con strumenti informatici, devono ricorrere o abbiano fatto ricorso alla figura professionale dell'amministratore di sistema o a una figura equivalente
- **le prescrizioni non si applicano**, invece, a quei soggetti anche di natura associativa che, generalmente dotati di **sistemi informatici di modesta e limitata entità e comunque non particolarmente complessi**, possano fare a meno di una figura professionale specificamente dedicata alla amministrazione dei sistemi o comunque abbiano ritenuto di non farvi ricorso.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti tecnici del provvedimento (in particolare, **la conservazione dei log degli accessi** effettuati dagli amministratori di sistema), il Garante ricorda come l'adeguamento possa avvenire anche **con soluzioni a basso costo, validamente proposte e disponibili in rete** (per esempio basate su software gratuito, anche con licenze di tipo open source), che possono costituire valide alternative all'impiego di prodotti commerciali o di apparati più sofisticati.

## -2) Privacy: comunicazione interna con la nomina dell'Amministratore di Sistema

**Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. (cfr. "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle funzioni di amministratore di sistema" – Gazzetta Ufficiale n. 300, 24 Dicembre 2008).**

È, dunque, obbligatorio per tutti i titolari che hanno nominato uno o più amministratori di sistema che possono, anche indirettamente, venire a conoscenza di dati personali dei lavoratori, rendere noto all'interno della propria società i nominativi di tali figure.

I sistemi di comunicazione interna previsti sono vari, fra cui:

1. l'informativa resa agli interessati (lavoratori) ai sensi dell'art. 13 del Codice della privacy
2. il disciplinare tecnico per uso di posta elettronica ed internet di cui al provvedimento del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10 marzo 2007, n. 58)
3. intranet aziendale
4. ordini di servizio a circolazione interna
5. bollettini
6. ecc.